

I giudici non hanno dubbi: la Costituzione venne rispettata. Ma non si tratta di un precedente da ripetere

“La zona rossa fu legittima”

Dopo due anni, sentenza del Tar sul ricorso dei no-global

BRUNO PERSANO

FU LEGITTIMO istituire la zona rossa. Fece bene il prefetto a spaccare la città in due e a fermare il porto. Due anni dopo i G8, i giudici del Tribunale amministrativo danno ragione all'allora prefetto Antonio Di Giovine. Con la sentenza del Tar decade l'ipotesi avanzata da un gruppo di residenti e di professionisti di chiedere i danni allo Stato. La sentenza depositata in questi giorni, ribadisce una precedente ordinanza emessa all'indomani della decisione prefettizia. Zona rossa sì, ma solo per i G8 di Genova: «La nostra sentenza — scrivono i giudici del Tar — non può costituire un precedente utilizzabile in situazioni future». Il G8 fu un evento così particolare, spiega il relatore, che il nostro pronunciamento non potrà essere utilizzato per giustificare altre operazioni di polizia durante i futuri appuntamenti po-

litici.

La Costituzione quindi fu rispettata. Se fu cancellato il diritto di manifestare o soffocata la tutela del lavoro, fu un sacrificio proporzionato al momento storico che viveva la città e il mondo intero.

I pacifisti hanno sempre sostenuto il contrario. «L'istituzione della zona rossa fu un provvedimento eccessivo», scrissero nel ricorso le associazioni pacifiste e gli avvocati del Genoa social forum. «Non poteva essere un'ordinanza del Prefetto a giustificare limitazioni al diritto di manifestare o di muoversi. Doveva intervenire il governo con un'azione politica, attraverso un decreto legge. La

zona rossa fu troppo ampia; i divieti sproporzionati e i giorni di applicazione eccessivi».

Tutto falso secondo i giudici del Tribunale amministrativo. L'intervento del prefetto fu invece legittimo: il divieto fu proporzionato all'evento, soprattutto dopo i sanguinosi scontri accaduti il mese prima a Goteborg per il vertice Ue e dopo l'annuncio di possibili attentati terroristici lanciato dai servizi segreti italiani e statunitensi. «La Corte — scrive il relatore del Tar — afferma la ragionevolezza del provvedimento prefettizio. La limitazione dei diritti costituzionali trova il proprio contraltare nella possibilità per i rappresen-

tanti politici dei paesi partecipanti di poter svolgere la funzione politica per la quale avevano ricevuto l'investitura popolare attraverso il voto dei propri cittadini».

Nessuno dei diritti risulta soppresso *tout court* «perché il diritto di circolazione e di riunione — spiega il giudice — poteva essere esercitato comunque nelle zone non interdette». Neppure l'estensione temporale dell'ordinanza fu eccessiva a parere del Tar. È scritto nel Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza che il Prefetto «per grave necessità pubblica, ha facoltà di adottare provvedimenti indispensabili a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza», tant'è vero che il parlamento stanziò quattro miliardi per finanziare il sistema di sicurezza intorno al vertice di Palazzo Ducale. E i G8 a Genova erano una «grave necessità pubblica»; la storia di quei giorni lo hanno dimostrato.